

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2016 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORI

contro

BANCA [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] hanno citato in giudizio la Banca [REDACTED] al fine di ottenere la condanna alla restituzione della somma di € 34.481,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo indebitamente percepita a titolo di interessi anatocistici ultra legall e superamento tasso soglia, relativo al contratto di mutuo n. [REDACTED] del 03.10.2001; l'accertamento della compensazione ex art. 1241 CC tra quanto corrisposto in eccesso ovvero con quella maggiore o minore risultante anche in via equitativa; la declaratoria di nullità, annullabilità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto relative all'indeterminatezza del tasso contrattuale convenuto ai sensi della L.

pagina 1 di 4



154/92 in violazione degli artt. 1346 e 1284 dell'art. 117 TUB e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 9.031,91 come ricalcolata nel rapporto di finanziamento in virtù della sostituzione del saggio di interesse convenzionale con il tasso legale ex art. 1284 CC o con il tasso ex art. 117 TUB; l'accertamento della natura del piano di ammortamento applicato al contratto e dichiarare quale sia il piano di ammortamento legittimo da applicare al caso de quo e conseguentemente condannare la convenuta al rispetto del piano di ammortamento come definito; l'applicazione del tasso di interessi nel piano di ammortamento e per l'effetto, del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1284 CC operare la sostituzione automatica del tasso ultralegale applicato e per l'effetto condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di € 10.584,05; con la condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ultralegali, oltre alle spese, competenze ed altri oneri applicati al contratto di mutuo e procedere alla sostituzione automatica delle clausole di interesse pattuito con il tasso minimo e con il tasso massimo sia per le operazioni attive che per quelle passive dei BOT; ha chiesto accertarsi che il proprio debito residuo ammonti ad € 25.625,87 sul quale ricalcolare gli interessi; In ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo fondiario n. 0693119 condannare la parte convenuta alla restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente riscosse; l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2033 CC delle somme corrisposte per la ripetizione di indebito in quanto corrisposte in esecuzione del contratto nullo e per l'importo di € 43.542,09, oltre ulteriori e diverse spese, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 10.00,00 in quanto conseguenza immediata e diretta delle condotte illegittime poste in essere dalla società convenuta.

Regolarmente citata, la parte convenuta non è comparsa.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale, è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC all'udienza dell'11.09.2018.

Letti gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto che la CTU si è mostrata esaustiva e priva di vizi logici ed argomentativi e rilevato che:

- 1) dalle conclusioni della CTU è apparso inequivocabilmente la violazione degli obblighi informativi previsti e posti a carico dell'Istituto bancario attinenti in relazione alla fissazione del 'tasso variabile' contrattualmente convenuto, omettendo l'indicazione se il divisore dell'indice Euribor 6 mesi sarà 360 o 365 né quello quotidiano su cui verrà pubblicato il tasso non specificando se il piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate sarà un piano d'ammortamento alla francese o all'italiana né il tipo di regime finanziario che verrà applicato al piano di ammortamento 'se si fa riferimento ad un regime finanziario di capitalizzazione



semplice o composta' (pag. 9 della relazione del CTU);

- 2) risulta essere omessa l'indicazione del valore dell'indice Euribor '6m' conseguendone l'impossibilità della rilevazione nel contratto del divisore – 360 365 – preso in considerazione per il calcolo delle rate future né della specificazione se l'anno è 360 o 365 o i giorni del mese – 30 – 31, conseguendone l'impossibilità della verifica dell'esattezza dell'applicazione del tasso da parte dell'Istituto 'in occasione della revisione periodica della rata' con conseguente indeterminatezza delle clausole contrattuali;
- 3) del pari è omessa l'indicazione del tasso effettivo da parte della banca e dall'esito delle conclusioni della CTU è emersa, altresì, la circostanza per cui l'Istituto bancario avrebbe applicato un tasso pari al 5,011 % annuo, peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente; operando la sostituzione del tasso legale, gli interessi dovuti in restituzione dalla parte mutuataria ammontano ad € 21.553,02 e che la somma da stornare alla parte attrice è pari ad € 7.645,04 come da piano di ammortamento allegato e lo stesso iter logico va applicato al caso sostituto del BOT;
- 4) con riferimento al piano di ammortamento la CTU ha verificato che dall'analisi delle disposizioni contrattuali nessun piano di ammortamento è stato concordato tra le odierne parti processuali e che lo stesso non risulta essere stato indicato nel contratto, conseguendone l'omessa informazione a scapito del cliente, rassegnando le conclusioni in merito ad ogni punto dell'atto introduttivo;
- 5) ciò premesso e considerato, la domanda deve essere accolta con riferimento alle conclusioni rassegnate nelle note conclusive e conseguentemente condannarsi la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 34.481,60 oltre interessi e rivalutazione in quanto indebitamente percetti sulla scorta di un contratto che deve considerarsi affetto da nullità;
- 6) tuttavia non è stato possibile riscontrare dalla lettura della documentazione allegata dalla parte attrice – la sola che si è costituita in giudizio – procedere alla verifica dell'eventuale risoluzione del rapporto di mutuo, oggetto di causa, pertinendo la documentazione messa a disposizione unicamente al contratto di mutuo ed ad alcune disposizioni di pagamento avvenute in favore della parte convenuta;
- 7) la lettura del contratto di mutuo consente agevolmente di verificare l'omissione dell'indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, con la conseguenza che risulta dimostrata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 117 TUB, specificamente posti a carico della parte



convenuta, che consente l'accoglimento della domanda in merito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre, a contrario, non ha fondamento la domanda configurata ai sensi degli artt. 2033 CC, in quanto quest'ultima ha natura residuale, esperibile solo nel caso in cui non il soggetto leso non ha altra azione di natura contrattuale di riferimento;

- 8) con riferimento alla richiesta di compensazione, la stessa non può essere accolta difettandone gli elementi costitutivi a sostegno;
- 9) ne consegue che va accolta la domanda in via principale ed in virtù del principio di assorbimento dei diversi punti in cui la domanda è stata articolata dall'attrice va disposta la condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi illegittimi superiori al tasso soglia, e di quella somma di € 10.817,40, indicata dal CTU, indebitamente percetta dal medesimo convenuto a titolo di interesse contrattualmente convenuto;
- 10) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
- 11) Spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni diversa ed ulteriore, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto condanna la convenuta, Banca [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione della complessiva somma di € 45.299,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- 2) Condanna la Banca [REDACTED] a rimborsare agli attori le spese di lite che si liquidano in € 700,00 per spese, ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- 3) Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

Roma, 29.05.2019

Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta

